

## Verbale di Assemblea dell'Associazione Il Germoglio del 14/10/2021

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Ottobre alle ore 10:00, si è tenuta l'assemblea dell'Associazione Il Germoglio, presso la sede, in Cesena, Via del Rio n. 400, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Esame ed approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale sulla base della normativa del Terzo Settore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per il Consiglio Direttivo risultano presenti i Signori: Amadori Denis, Presidente, Franceschini Elisa, Consigliere Tesoriere e Paolucci Stefano, Consigliere Segretario.

Sono presenti tutti gli Associati: Amadori Denis, Franceschini Elisa e Paolucci Stefano.

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio Direttivo, Denis Amadori e chiama a fungere da Segretario il Sig. Paolucci Stefano, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l'intero Consiglio Direttivo e la totalità degli Associati. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente Denis Amadori, il quale illustra all'Assemblea la necessità di procedere all'adeguamento del vigente Statuto Sociale alle disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 in attuazione della riforma del Terzo Settore contenuta nella Legge Delega 6 giugno 2016 n. 106. Il Presidente comunica ai presenti inoltre che l'attività dell'associazione verrà meglio dettagliata al fine di una miglior comprensione della stessa. Al fine di rendere più agevole la comprensione dell'intero testo dello Statuto il presidente illustra all'Assemblea dettagliatamente i 16 (sedici) articoli di cui si compone, che qui vengono integralmente trascritti:



## STATUTO

### Art. 1) COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata "Il Germoglio" – ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), con sede legale presso il Comune di Cesena (FC) in Via Del Rio n. 400, ed ha durata illimitata.

L'Associazione è costituita in conformità alle indicazioni riportate nel DL n. 460 del 4 dicembre 1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

L'Associazione potrà operare su tutto il territorio nazionale. Su deliberazione del Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative, aprire uffici ed indire riunioni anche in luoghi diversi dalla sede legale.

In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fino al termine di cui al comma 2, art. 104 del codice del Terzo Settore, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al D. Lgs. del giorno 4 dicembre 1997, n. 460 e utilizza la qualifica di Onlus nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui al comma 2, art. 104 del Codice del Terzo settore, l'associazione assume la denominazione: "Il Germoglio ETS – Ente del Terzo Settore".

Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui al comma 2 art.104 del Codice del Terzo Settore.

### Art. 2) FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente ed autonoma e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione, anche in riferimento all'art. 10 del D.Lgs. 460/97, svolge le proprie attività sociali, in particolare svolgendo atti di beneficenza:

-in favore di bambini affetti da malattie oncologiche e ai loro famigliari, oltre a sostenere finanziariamente la ricerca scientifica - medica nel settore oncologico pediatrico e a favore di strutture che accolgono i malati e i loro famigliari;



- promuovere la ricerca medico-scientifica (lettera h comma 1 art 5 Codice del Terzo Settore) in campo di oncoematologia pediatrica in tutte le sue forme e modalità, con la possibilità di sostenere progetti di studio e borse di studio. La finalità di solidarietà sociale si concretizza nel recare beneficio prioritariamente a persone colpite dalla malattia e i loro familiari, e inoltre a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente con una particolare attenzione alla promozione e la conoscenza della cultura della salute e del benessere. Promuovere la presenza sul territorio di referenti dell'Associazione, così da costituire delle rappresentanze locali che siano di supporto ai malati e alle loro famiglie.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto alla lettera c) dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 e a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

#### Art. 3) SOCI

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci persone fisiche, persone giuridiche, altre associazioni, Enti privati e pubblici che condividano le finalità dell'Associazione.

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, come impone la lettera h) dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Il Consiglio Direttivo ha potere di valutare l'ammissione dei soci.



I soci versano, entro il mese di febbraio di ogni anno, una quota annua non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, che ha validità per l'anno solare in cui viene versata.

I soci hanno la facoltà di prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. L'Associazione terrà un apposito registro ove figureranno i soci disponibili alla summenzionata attività volontaria e gratuita.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per indegnità. L'indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 4) ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### Art. 5) ASSEMBLEA

I soci in regola con il versamento annuale della quota sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile.



L'Assemblea potrà essere convocata in via straordinaria in qualunque momento su iniziativa del Presidente, ovvero di almeno un terzo del Consiglio Direttivo ovvero su istanza di almeno un decimo dei soci. L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria possono essere convocate sia nella sede sociale che altrove, purché in territorio nazionale.

La convocazione dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è fatta mediante comunicazione scritta, anche telematica, contenente l'ordine del giorno, inviata ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'ordine del giorno sarà anche affisso nella sede dell'Associazione.

Per la validità della riunione dell'Assemblea e per le sue deliberazioni, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

All'Assemblea hanno diritto di intervento e di voto i soci in regola con il versamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro assenza da un Consigliere eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, che curerà la redazione del verbale; nomina anche, se necessario, due o più scrutatori col compito di raccogliere i voti espressi dai soci.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nonché dagli scrutatori se nominati.

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo corredato da una Relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e futura dell'Associazione e dalla Relazione del Revisore dei Conti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, se presente;
- b) nomina il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti, se presente;
- c) delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente Statuto, nel rispetto del D. Lgs. 460/97 e successivamente del D. Lgs. 117/2017;



- d) approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- e) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione con le modalità di cui al successivo art. 15 e su tutto quanto a lei demando per legge e/o per statuto nel rispetto del del D. Lgs. 460/97 e successivamente del D. Lgs. 117/2017;
- f) determina l'entità delle quote associative annuali;
- g) autorizza la costituzione delle sedi territoriali.

#### Art. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, scelti fra i soci, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione. I nuovi membri cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea utile che potrà confermarli sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio e procede alla loro nomina con voto palese o a scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza dei presenti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente o del Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Può essere, altresì, convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta, specificando gli argomenti di cui ritiene opportuna la trattazione.

Le convocazioni vengono fatte almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione telematica contenente l'ora ed il luogo e l'Ordine del Giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio ha facoltà di indicare per le riunioni altre sedi diverse da quella legale, nell'ambito del territorio dello Stato. È consentito partecipare alla riunione anche tramite collegamento telematico in videoconferenza.



Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

I Consiglieri che non potranno partecipare alla riunione del Consiglio dovranno produrre motivazione scritta della loro assenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Segretario o, in caso di sua assenza, la persona all'uopo nominata da chi presiede, redige verbale delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge, al suo interno, con voto palese o con scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti;
- delibera circa l'attribuzione dei fondi nell'ambito dello scopo sociale. Deve chiedere, all'atto dell'erogazione di fondi, che il beneficiario ne presenti il rendiconto;
- può nominare vari Comitati di lavoro, con durata annuale e rinnovabili, attribuendo loro i relativi compiti e poteri;
- gestisce l'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di delegare i poteri ad uno o più Consiglieri;
- sottopone all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo;
- ha la facoltà di attribuire cariche direzionali all'interno dell'Associazione;
- redige il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 7) PRESIDENTE

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.





Il Presidente rappresenta l'Associazione, ne coordina l'attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell'Associazione nell'intervallo di tempo tra le riunioni del Consiglio Direttivo alla prima delle quali è comunque tenuto a riferire sui provvedimenti stessi. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; può nominare legali in caso di controversie; può riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque versamento; può effettuare pagamenti ricevendo quietanza; stipulare contratti di conto corrente e deposito presso istituti di credito e uffici postali.

#### Art. 8) TESORIERE

Il Tesoriere si occupa della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, ne assicura la regolarità e predispone gli atti relativi da sottoporre al Consiglio Direttivo, in particolare i Bilanci preventivo e consuntivo.

#### Art. 9) SEGRETARIO

Il Segretario assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli Organi dell'Associazione, compresa la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente affida la sua funzione a un Consigliere.

Il Segretario dà esecuzione alle disposizioni del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio.

#### Art. 10) REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI

La nomina del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti è obbligatoria nel caso in cui i proventi di bilancio dell'Associazione superino il tetto stabilito dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modifiche, e nei casi previsti dall'art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione, pertanto, dovrà dotarsi obbligatoriamente del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di superamento del tetto stabilito dal D.Lgs. n. 460/97, altrimenti ne avrà facoltà ma non obbligo.

Il controllo della contabilità dell'Associazione è affidato al Revisore dei Conti o al Collegio dei Revisori, composto da un minimo di uno a un massimo di tre





membri, a scelta dell'Assemblea. La nomina ha durata triennale con possibilità di rielezione.

Il Revisore dei Conti o almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto nell'apposito registro.

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza sulla gestione economico finanziaria dell'Associazione. Predisporre una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, ovvero attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti riceverà un compenso per la sua attività professionale, nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 11) PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative versate dai soci;
- da contributi volontari, donazioni, lasciti, atti di liberalità, aventi ad oggetto sia beni mobili che immobili;
- dai fondi ricavati da attività connesse;
- proventi da raccolta fondi occasionali e successivamente qualora l'ente venga iscritto al RUNTS ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le riserve di bilancio;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017, qualora l'ente venga iscritto al RUNTS.

#### Art. 12) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporre il bilancio consuntivo e quello



preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

Nessun dividendo può essere ripartito tra i soci, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come impone la lettera d) dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come impone a lettera e) dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, salvo diverse destinazioni conformi alle previsioni normative comunque nel rispetto della normativa del Terzo Settore.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### Art. 13) REGOLAMENTO

Il Consiglio Direttivo predispone il Regolamento integrativo dello Statuto, soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il Regolamento dispone sulle modalità di perdita della qualifica di socio; sui diritti e sui doveri dei soci; sul funzionamento delle sedi territoriali; sul funzionamento operativo interno degli Organi dell'Associazione.

#### Art.14) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere:

- a) Libro degli associati e aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dell'organo stesso;



d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove esistente, tenuto a cura dell'organo stesso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 3 art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

#### Art. 15) SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. Tale Assemblea provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e fissa le modalità della liquidazione.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Qualora venga l'ente venga iscritto al RUNTS, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dell'ente preposto ai fini della devoluzione del patrimonio.

#### Art. 16) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs 460/97 e successive modifiche o integrazioni, al decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.

\*\*\*\*\*

Il Presidente propone, inoltre, di attribuire a se medesimo i poteri necessari allo svolgimento delle relative pratiche.

DELIBERAZIONI



Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:  
l'assemblea dell'Associazione Il Germoglio a voti unanimi


**DELIBERA**

- di approvare lo statuto dell'Associazione composto da n. 16 (sedici) articoli nel testo come sopra proposto e di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i poteri necessari allo svolgimento dell'operazione di adeguamento.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10:55, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.


Il Segretario

(Paolucci Stefano)

Handwritten signature of Stefano Paolucci in black ink.

Il Presidente

(Amadori Denis)

Handwritten signature of Denis Amadori in blue ink.